



**COMUNE DI VILLIMPENTA**

(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/07/2019*



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

## SOMMARIO

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 FINALITA' E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
- ART. 2 DEFINIZIONI
- ART. 3 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 5 CARTA D'ESERCIZIO
- ART. 6 ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSISTENZIALI
- ART. 7 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
- ART. 8 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 9 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO
- ART. 10 DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 11 DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
- ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 13 CALCOLO DELLE PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO NEI MERCATI
- ART. 14 PRESENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE
- ART. 15 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
- ART. 16 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE ART. 17 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO .
- ART. 18 INDENNIZZI, RIMBORSI E RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI
- ART. 19 MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE
- ART. 20 INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI
- ART. 21 FESTIVITA'
- ART. 22 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
- ART. 23 COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE
- ART. 24 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

### TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

- ART. 25 DEFINIZIONE - RINVIO
- ART. 26 SETTORI MERCEOLOGICI
- ART. 27 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONCESSIONE DI POSTEGGI IN AREE MERCATALI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE. DURATA CONCESSIONE
- ART. 28 PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI
- ART. 29 UTILIZZO DEL POSTEGGIO



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- ART. 30 DIMENSIONI DEI POSTEGGI
- ART. 31 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER MIGLIORIA NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO
- ART. 32 SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO
- ART. 33 PRODUTTORI AGRICOLI E POSTEGGI A LORO RISERVATI
- ART. 34 POSTEGGIO RISERVATO ALL'ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE
- ART. 35 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI.
- ART. 36 ISCRIZIONE ALLA LISTA DI SPUNTA
- ART. 37 VALIDITA' DELLE PRESENZE
- ART. 38 RAPPORTO DI MERCATO
- ART. 39 REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 40 EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI
- ART. 41 PLANIMETRIA DEI MERCATI
- ART. 42 MERCATI: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI

## **TITOLO III - POSTEGGI FUORI MERCATO**

- ART. 43 POSTEGGI FUORI MERCATO. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
- ART. 44 POSTEGGI FUORI MERCATO: ASSEGNAZIONE, REVOCA, DECADENZA. RINVIO
- ART. 45 POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI

## **TITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE**

- ART. 46 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE. MODALITA' DI RILASCIO
- ART. 47 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 48 LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE
- ART. 49 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 50 NOTIZIE E DISPOSIZIONI
- ART. 51 VIGILANZA
- ART. 52 SANZIONI
- ART. 53 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI: A (Planimetria)

## **TITOLO I**



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

## **DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità e Criteri di individuazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio al dettaglio**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio che si svolgono sul territorio del Comune di Villimpenta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59, dall'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013), dal Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013 per l'attuazione dell'Intesa sopra richiamata, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'allegato A approvato con DGR 3.12.2008 n. 8/8570 e successive modifiche e integrazioni.

In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguite in particolar modo le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri efficacia e produttività del sistema e adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento;
- c) localizzare le aree mercatali in modo da consentire un facile accesso ai consumatori, il minimo disagio possibile alla popolazione residente;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa dai mercati, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente;

Nell'individuazione delle aree il Comune deve tener conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni e dei divieti previsti nei regolamenti comunali, delle caratteristiche socio-economiche del territorio.

I chioschi per la vendita di quotidiani e periodici collocati su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- c) per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato specializzato od esclusivo:** un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- e) per mercato stagionale:** un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- f) per presenze effettive in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- g) per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- h) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, di competenza del Comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio, e del Comune in cui l'operatore, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, per gli operatori itineranti;
- i) per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- j) per posteggio fuori mercato (o extramercatale o isolato):** il posteggio situato in un'area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- k) per "Decreto Legislativo":** il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- l) per "Legge Regionale":** la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;
- m) per Registro Imprese:** il Registro Imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- n) per Bollettino Ufficiale della Regione:** il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- o) per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- p) per carta di esercizio:** il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
- q) per attestazione:** il documento attestante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali dell'operatore commerciale, previsto dalla normativa regionale;
- r) per miglioria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- s) per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- t) per posteggio riservato:** il posteggio individuato per i produttori agricoli e i battitori;
- u) per settore merceologico:** il riferimento al settore "alimentare" e/o "non alimentare";
- v) per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- w) per "spuntista":** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- x) per produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli professionali come individuati nell'art.4 del D.Lgs.vo n.228/2001 e s.m.i., regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;
- y) per Ordinanza del Ministero della Salute:** l'Ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;
- z) per D.lgs. 59/2010:** il D.lgs 26 marzo 2010 n.59 avente ad oggetto "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; **aa)per SUAP:** Sportello Unico Attività Produttive

## Art. 3 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per un regolare svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche gli operatori commerciali sono tenuti a:

- a) ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore;
- b) provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale equello degli autoveicoli degli altri operatori, nel rispetto degli orari stabiliti; al termine dell'occupazione del posteggio e relativo montaggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e di soccorso. È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'operatore in servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche.
- c) non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare;
- d) collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo inferiore a mt. 2,5;
- e) non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- f) non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- g) non occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito esgomberare l'area entro l'ora prevista;
- h) tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti;
- i) utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;
- l) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- m) non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
- n) non piantare chiodi, legare corde, funi o quant'altro agli alberi, ai pali della luce, a facciate di edifici, a recinzioni ecc;
- o) non utilizzare strumenti di amplificazione sonora e la diffusione dei suoni per non arrecare disturbo agli altri operatori, agli utenti del mercato ed ai cittadini residenti;
- p) non manomettere né danneggiare strutture o attrezzature a servizio del mercato;
- q) è fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere fuori dagli spazi o strutture esterne all'area di concessione;
- r) non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- s) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- t) collocare le merci in vendita ad una idonea altezza dal suolo; il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi, articoli per l'arredamento;
- u) non accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- v) non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
- z) non tenere i veicoli con motore acceso senza giustificato motivo;
- w) se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.
- x) al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione " merce usata " .

## 2. E' inoltre vietato:

- a) dividere il proprio posteggio con altri operatori anche se questi sono in possesso di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- b) lasciare incustodito il posteggio;
- c) rifiutare la vendita delle merci esposte o la quantità richiesta.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

## Art. 4 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
3. Il commercio itinerante non può essere esercitato nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione è concessionario di posteggio in concessione.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
6. L'autorizzazione in forma itinerante rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati nei mercati, ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti previsti dal l.r. 6/2010
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti sia per l'attività di commercio su area pubblica sia per quella di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo III della Legge Regionale. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

## Art. 5 Carta di esercizio

1. La carta di esercizio, che ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e che non sostituisce i titoli autorizzatori, è compilata utilizzando l'apposita modulistica regionale, direttamente dall'operatore o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L'operatore deve esibirla in originale ad ogni richiesta di controllo da parte del personale della Polizia locale e di altri organi di vigilanza.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

3. L'operatore è tenuto a presentare la carta di esercizio debitamente compilata nelle parti di riferimento di questo Comune, al SUAP per la sua validazione, tramite apposita procedura sul portale MUTA di Regione Lombardia.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare i riferimenti di tutti i soci prestatori d'opera ed ognuno di essi dovrà possedere una copia conforme della carta d'esercizio (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i propri dati anagrafici e la propria fotografia.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente, nelle varie forme previste dalla legge.
6. L'operatore è tenuto ad aggiornare la carta di esercizio in caso di modifica dei dati in essa

contenuti, relativi a questo Comune, presentandola al SUAP, che provvederà alla sua validazione tramite il portale MUTA.

## **Art. 6 Attestazione assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali**

1. Il SUAP, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente, di norma entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 21 comma 4 della Legge Regionale, da parte del titolare di una autorizzazione per il commercio su area pubblica.
2. La verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui sopra, previa acquisizione di idonea documentazione, è effettuata dal SUAP o dalle Associazioni di categoria, attraverso il portale MUTA, mediante il rilascio di un'attestazione, redatta esclusivamente sull'apposito modello uniformato regionale.
3. L'attestazione è una sola (anche in caso di titolarità di più autorizzazioni) e va esibita ogni anno, unitamente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti al controllo.

## **Art. 7 Autorizzazioni temporanee**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, vevolevoli per i soli giorni dell'evento e limitatamente alle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente nei casi seguenti:
  - a) in coincidenza con iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone; b) in occasione di festività, fiere o sagre.
2. Le autorizzazioni di cui sopra, previa presentazione di regolare domanda, da inoltrarsi al SUAP, almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento dell'evento, a pena d'irricevibilità, possono essere rilasciate unicamente ai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra non attribuisce alcuna anzianità o diritto ai titolari delle stesse.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

## Art. 8 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010.
2. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Responsabile SUAP previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o del ramo di essa, con l'obbligo di volturarla per il periodo residuo della durata della concessione in corso.
4. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da altro Comune ubicato nell'ambito della Regione Lombardia, a seguito di regolare comunicazione prodotta nei tempi e con le modalità stabilite ai commi precedenti, l'Ufficio addetto, accertata la regolarità della stessa presso il Comune di provenienza, rilascerà una nuova autorizzazione sulla quale sarà riportata l'indicazione dell'autorizzazione originaria, della data del rilascio e dell'autorità che ha provveduto allo stesso. Dell'avvenuto subingresso sarà data comunicazione al Comune di provenienza.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'autorizzazione ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi all'Ufficio competente l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme di legge dal Responsabile Suap.
8. Nel caso di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Qualora entro 4 mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza non sia data alcuna comunicazione di continuità da parte dell'affittuario ed il titolare originario non dia comunicazione della reintestazione dello stesso, il diritto di esercitare l'attività decade di diritto ed è comunicata agli interessati e, nel caso di commercio su posteggio, si intenderà decaduta altresì la concessione del relativo posteggio.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

9. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso all'Ufficio competente entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

## **Art. 9 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio ed delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
  - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 689/1981.

## **Art. 10 Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (pari ad un massimo di 17 assenze), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio o altre cause di forza maggiore debitamente documentate dall'interessato.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 deve essere immediatamente comunicato all'interessato dal Responsabile del SUAP nei modi di legge.
4. In caso di irreperibilità dell'interessato, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante apposita pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune.
5. Il pagamento del canone di concessione è, comunque, dovuto fino al giorno in cui il posteggio oggetto di revoca non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune.

## **Art. 11 Decadenza dall'autorizzazione di esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica decade e viene revocata, oltre che nei casi di cui all'art. 10, anche quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilasci dell'autorizzazione stessa, salvo proroga di massima di sei mesi in caso di comprovata necessità;
  - b) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, da concedere, su richiesta dell'interessato, in caso di comprovata necessità;
  - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, nonché degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.;
  - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno dal decesso dello stesso, non venga presentata comunicazione di subingresso da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile Suap e deve essere preceduto dalla comunicazione all'interessato di avvio del procedimento.

## **Art. 12 Cessazione dell'attività**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla cessazione. Alla comunicazione va allegata il titolo originale dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione posseduta o, in caso di smarrimento delle stesse, la denuncia di smarrimento resa alle autorità competenti.

## **Art. 13 Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati**

1. L'operatore concessionario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio all'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni meteorologiche, problemi di salute o urgente stato di necessità, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia locale o altro personale incaricato provvede a registrare le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. L'avvenuto pagamento del canone di concessione del suolo pubblico non costituisce dimostrazione dell'effettiva presenza nel mercato o fiera.
4. Le eventuali assenze di concessionari di posteggio non verranno computate in caso di effettuazione di mercati straordinari o mercati anticipati.
5. Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale incaricato non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
6. Agli spuntisti che, essendosi presentati entro l'orario previsto, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi è riconosciuta la presenza.
7. Vengono azzerate le presenze temporanee nei mercati quando l'operatore commerciale non abbia effettuato, nell'ultimo triennio, almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato.
8. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio competente nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Via Roma 26 - C.A.P. 46039 - Tel. 0376 / 667508 - Fax 0376 / 667509 - P.I. 00389360207



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

## **Art. 14 Presenza dell'operatore commerciale**

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale in originale, della carta d'esercizio e dell'attestazione.
2. In caso di assegnazione di più posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti o ai collaboratori familiari, che dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio in originale, una copia della carta d'esercizio (con i dati del titolare) con un foglio aggiuntivo contenente i propri dati anagrafici e la propria fotografia.
4. Nel caso di società, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività di vendita. Ogni socio dovrà possedere una copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio, una copia della carta d'esercizio (con i dati del legale rappresentante) con un foglio aggiuntivo contenente i propri dati anagrafici e la propria fotografia.

## **Art. 15 Giustificazione delle assenze**

1. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
  - a) malattia o infortunio
  - b) gravidanza o puerperio
  - c) servizio militare o servizio civile
  - d) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto di mercato della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per avverse condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.
2. In caso di assenza del titolare del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere trasmesso al SUAP entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza.
3. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. La certificazione medica deve precisare che vi è effettivo impedimento allo svolgimento della normale attività lavorativa nonché la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

## **Art. 16 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati**

1. Lo spostamento definitivo, la soppressione, la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale previa consultazione delle parti sociali.
2. Sono parimenti approvati dal Consiglio Comunale, previa consultazione delle parti sociali, l'aumento e la riduzione definitiva del numero dei posteggi dei mercati.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede od'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per: a) motivi di pubblico interesse;  
b) cause di forza maggiore;  
c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità o igienico-sanitari.
4. Lo spostamento temporaneo del mercato o di parte di esso viene disposto previa deliberazione della Giunta comunale, che dovrà individuare la nuova temporanea localizzazione.
5. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
  - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
  - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
  - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare - ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
6. Quando le date di effettuazione dei mercati coincidono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data.

## **Art. 17 Pulizia del suolo pubblico**

1. Al termine dell'orario di vendita gli operatori commerciali devono adoperarsi per lasciare il posteggio entro l'orario stabilito provvedendo ad un'accurata pulizia dello stesso.
2. E' vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.

## **Art. 18 Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori**

1. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.
3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore come ad esempio condizioni meteorologiche particolarmente avverse  
( n e v e ,



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

intemperie ecc), nessun obbligo incombe all'Amministrazione comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

## **Art. 19 Messa a disposizione di aree private**

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi, fino a un massimo di due, nelle aree di cui trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
3. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

## **Art. 20 Indirizzi generali in materia di orari**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ed in conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 del Testo unico, l'orario di svolgimento dei mercati ed ogni successiva variazione sono stabiliti dal Sindaco, sulla scorta dei seguenti indirizzi generali:
  - a) gli orari devono essere uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato;
  - b) la fascia oraria massima per lo svolgimento dell'attività di vendita sia nei mercati che in forma itinerante è compresa tra le ore 7:00 e le ore 21:00;
  - c) l'orario di vendita per eventuali mercati straordinari, potrà essere determinato di volta in volta e, di norma, potrà essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 24:00;
2. Per particolari motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse, con disposizione del Responsabile Suap possono essere stabilite temporanee limitazioni agli orari di attività.
3. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà motivatamente disporre deroghe rispetto agli indirizzi sopra detti.

## **Art. 21 Festività**

1. E' fatto divieto di effettuare mercati nonché esercitare l'attività del commercio in forma itinerante, nei giorni:
  - 1° gennaio,
  - Pasqua,
  - 1° maggio
  - 15 agosto (ferragosto)
  - 25 dicembre (Natale)

Via Roma 26 - C.A.P. 46039 - Tel. 0376 / 667508 - Fax 0376 / 667509 - P.I. 00389360207



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

26 dicembre (Santo Stefano)

I mercati ricadenti nelle giornate sopra dette potranno essere svolti in altra giornata, previa autorizzazione del Dirigente competente qualora non ostino motivazioni legate alla viabilità o altre motivazioni di pubblico interesse.

## **Art. 22 Regolazione della circolazione**

1. Ogni area di svolgimento di mercati è interdetta, con apposito provvedimento, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. E' consentita la circolazione dei veicoli dei mezzi di soccorso, della polizia locale, delle Forze dell'ordine.
3. I veicoli al servizio degli operatori del mercato possono sostare nell'area del mercato purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. E' sempre disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano l'area di mercato impedendo l'accesso ai posteggi da parte degli operatori commerciali concessionari.
4. I velocipedi potranno circolare solo se condotti a mano e comunque in modo da non creare intralcio ai pedoni.
6. La propaganda politica, sindacale o religiosa non è consentita all'interno delle aree mercatali, ma è ammessa nelle immediate vicinanze.

## **Art. 23 Competenze degli uffici comunali e attività di controllo e di ispezione**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di Commercio su Aree Pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di Polizia Amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso Lo Sportello Unico Comunale sulla base del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.L. D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il Responsabile Suap si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati, gli operatori di Polizia Locale e/o gli addetti al servizio nei mercati e nelle fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Responsabile Suap.
4. Gli appartenenti alla Polizia Locale ed il Responsabile Suap sono deputati alla vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
5. Il Responsabile Suap può, inoltre, avvalersi di eventuale personale di terzi, a seguito di apposita convenzione.
6. Non costituisce modifica al presente Regolamento l'eventuale trasferimento di competenze ad altri Settori comunali o a soggetti privati, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell'organigramma dell'Ente.
7. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ATS.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

8. La verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione dei posteggi è affidata al competente Ufficio Tributi.

## **Art. 24 Consultazione preventiva delle parti sociali per il commercio su area pubblica**

1. Avendo il Comune di Villimpenta una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, la consultazione delle parti sociali avverrà sentendo obbligatoriamente le Associazioni di cui all'art. 19, comma 1, della L.R. n. 6/2010 sulle seguenti questioni: a) programmazione dell'attività; b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico; e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Preventivamente alla deliberazione in ordine alle materie sopra elencate, l'Amministrazione comunale provvederà a fare richiesta alle Associazioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010, di parere, non vincolante, sulla disciplina dettata dal presente atto. La richiesta di parere sarà formulata in forma scritta. La risposta alla richiesta di parere, debitamente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni dall'invio della richiesta stessa, trascorsi inutilmente i quali, la consultazione preventiva si intenderà regolarmente e positivamente assolta ed il parere si intenderà comunque acquisito in modo favorevole.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI**

### **Art. 25 Definizione – Rinvio**

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione.
3. Le aree di cui al precedente comma 2 da destinare a sede di mercato sono stabilite dalla Giunta Comunale che, nell'individuare, determina:
  - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
  - b) il periodo di svolgimento dei mercati e i relativi orari;
  - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
  - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
  - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
4. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
  - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;

Via Roma 26 - C.A.P. 46039 - Tel. 0376 / 667508 - Fax 0376 / 667509 - P.I. 00389360207



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
  - c) alla diversa superficie dei posteggi.
5. Il Comune, in via sperimentale, può istituire "mercatini periodici" nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente Regolamento.
- Le aree da destinare a detti mercati sono individuate con delibera della Giunta Comunale. Col medesimo provvedimento sono disposte le prescrizioni speciali per regolarizzare l'esercizio dell'attività degli operatori su detti mercati, relativamente ai giorni di vendita, al numero dei posteggi disponibili, ai settori merceologici, agli orari di vendita, all'assegnazione dei posteggi, nonché eventuali limitazioni o divieti.

## **Art. 26 Settori merceologici**

1. Il mercato settimanale è suddiviso in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. I settori merceologici di vendita previsti dall'atto di concessione ed indicati nell'autorizzazione sono precisati nella pianta organica generale del mercato e sono vincolanti per tutti gli operatori, fatta salva la situazione in essere alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Responsabile del SUAP valuterà l'esigenza di favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, nonché di assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive.

## **Art. 27 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e concessione di posteggi in aree mercatali - Criteri di assegnazione - Durata concessione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile Suap, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili e di quelli in scadenza.
2. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge n. 205/2017, art. 1, comma 1180, che prevede la prorogafino al 31-12-2020 delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa, non meno di 120 giorni prima dalla scadenza delle concessioni di posteggio, il Servizio Commercio deve dare avviso della selezione per l'assegnazione dei posteggi in scadenza e di quelli liberi mediante avvisi pubblici, informandone le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore. La domanda d'autorizzazione e concessione per l'occupazione di posteggi deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di selezione.
3. Nella domanda, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo, da inviare al Suap del Comune firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando

[Via Roma 26 - C.A.P. 46039 - Tel. 0376 / 667508 - Fax 0376 / 667509 - P.I. 00389360207](#)



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

il portale telematico del SUAP [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), pena l'esclusione dalla selezione, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
  - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010;
  - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo settore merceologico nell'ambito del mercato;
  - d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
4. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate in base ad una graduatoria pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata attenendosi nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità, ai sensi dell'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regione-Enti locali sottoscritta in data del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013), del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013, dell'articolo 70 del D.Lgs. 59/2010, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere) e della DGR 27 giugno 2016, n. 5345:
- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa. L'anzianità d'impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del dante causa al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. Punteggi: anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50  
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione

Punteggi: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.

c) maggior numero di presenze maturate nel mercato dove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione. Punteggi:

anzianità di presenze fino a 5 anni = punti 5

anzianità di presenze maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 10

anzianità di presenze oltre 10 anni = punti 15

d) presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio: punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- e) a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipasse alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al precedente comma è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
  6. Sono esclusi dalla formazione della graduatoria e quindi dal rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato in qualità di spuntisti, non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del posteggio.
  7. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio SUAP entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Responsabile dell'ufficio SUAP deve pronunciarsi entro il termine di 20 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata all'Albo Pretorio. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Responsabile del SUAP sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, decorsi 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia d'accoglimento dell'istanza.
  8. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto, operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare.
  9. La durata delle concessioni di posteggio, sia nelle aree mercatali che nelle aree extramercatali, è stabilita in 12 anni decorrenti dalla data del rilascio.

## **Art. 28 Pubblicizzazione dei posteggi liberi**

1. Il SUAP individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni. Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità e con gli stessi criteri di priorità indicati all'art. 27, ad accogliere le eventuali richieste di migioria che possono essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi. Al termine di tali operazioni vengono individuati quali posteggi rimangono liberi per l'assegnazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. L'Ufficio Comunale competente è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione e, a tal fine, cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune. Il bando deve indicare le tipologie merceologiche vincolative dei banchi liberi. A semplice titolo di pubblicità/notizia copia del bando va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

## **Art. 29 Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria,  
[Via Roma 26 - C.A.P. 46039 - Tel. 0376 / 667508 - Fax 0376 / 667509 - P.I. 00389360207](#)



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché delle condizioni e limitazioni eventualmente precisate nella concessione di posteggio e nel regolamento di igiene ambientale.

2. E' vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni, l'occupazione deve in ogni caso essere mantenuta ad una distanza minima di 1 mt. dalle recinzioni salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse.
3. L'operatore commerciale è tenuto a collocare la struttura di vendita, ivi compreso l'eventuale automezzo e la merce, all'interno del perimetro del posteggio assegnato. La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. E' assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini). E' consentito il congiungimento di due banchi contigui, in modo da utilizzare per l'esposizione dei prodotti un unico banco, nel quale operi lo stesso concessionario, a condizione che non venga superata la superficie complessiva avuta in concessione.

## **Art. 30 Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
2. Le dimensioni dei posteggi nei mercati sono comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco: lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio, utilizzata per servire i clienti, oltre che per l'esposizione della merce.
3. L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, inoltrando motivata richiesta scritta al Settore comunale competente. Nel caso in cui l'ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non ostino motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà essere accolta; diversamente, all'operatore verrà proposto un altro posteggio, se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
4. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza di almeno cm. 50 da adibire a passaggio, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo precedente del presente regolamento.
5. E' vietato il frazionamento del posteggio.

## **Art. 31 Richiesta di trasferimento per miglioria nell'ambito di uno stesso mercato**

1. I soggetti già concessionari di posteggi, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione dei posteggi liberi in un mercato comunale, possono chiedere al SUAP comunale competente, presentando apposita domanda in bollo, di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio precedentemente fruito.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

2. Se vi è un'unica domanda, la stessa sarà accolta dal Responsabile Suap previa verifica della compatibilità con il settore o l'eventuale tipologia merceologica del posteggio libero del mercato, con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha

chiesto lo spostamento e conseguente aggiornamento dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione. La durata della concessione rimane invariata.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
  - b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
  - c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile Suap competente e pubblicata all'albo pretorio, nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni.
5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui all'art. 27 comma 7 del presente regolamento.

## **Art. 32 Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile SUAP.
2. La domanda per lo scambio reciproco del posteggio, a firma congiunta, in bollo, va inoltrata al SUAP, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alle concessioni possedute.
3. Il Responsabile Suap, verificato il rispetto della suddivisione del mercato in settori merceologici, potrà accogliere l'istanza provvedendo ad aggiornare i titoli autorizzatori e concessori. La durata delle concessioni rimane invariata e legata al posteggio che si va ad occupare.
4. Lo scambio è consentito esclusivamente fra posteggi dello stesso settore merceologico ed a patto che gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti di eventuali altri oneri dovuti al Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio. All'istanza deve comunque essere dato riscontro entro e non oltre 30 giorni.

## **Art. 33 Produttori agricoli e posteggi a loro riservati**

1. La qualità d'agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I produttori agricoli possono vendere solo prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

3. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale a norma della DGR n. X/5245 del 27/06/2016, punto 3.2.5.
4. Per l'assegnazione del posteggio valgono i criteri del presente regolamento.
5. Ai produttori agricoli sono riservati 2 posteggi nel mercato:
  - a) posteggio n. 1 mq 36
  - b) posteggio n. 24 mq 36
6. Il posteggio riservato ai produttori agricoli, se non viene temporaneamente utilizzato dagli stessi, può essere assegnato, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari d'autorizzazione amministrativa tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
7. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed esibizione dell'originale) e gli  
  
8. orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.
9. In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del D.lgs. n° 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare, fatta salva la situazione pregressa all'entrata in vigore del presente regolamento.
11. Il banco di vendita utilizzato dovrà rispettare i requisiti indicati nell'Ordinanza del Ministero della Salute e successive modifiche ed integrazioni.
12. I produttori agricoli che, unitamente ai propri prodotti, pongono in vendita anche prodotti altrui non riconducibili a quelli derivanti dalla propria produzione agricola, sono considerati, a tutti gli effetti, operatori commerciali su area pubblica e, pertanto, devono attenersi al rispetto della normativa di settore vigente.
13. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione).

## **Art. 34 - Posteggio riservato all'attività con il sistema del battitore**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento esiste un unico posteggio riservato agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore" (Posteggio n. 25 in Piazza Papa Giovanni XXIII).



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

2. Tale posteggio viene recuperato dal Comune e riassegnato tra i normali posteggi attualmente liberi, per mancato utilizzo dello stesso per un periodo complessivamente superiore a sei mesi, a norma dell'art. 26, comma 5, della L.R. n. 6/2010.

## **Art. 35 Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o temporaneamente liberi, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in possesso del titolo autorizzatorio per il medesimo settore merceologico, che, nel mercato sede di posteggio, vantino il più alto numero di presenze, come definite dall'art. 2 del presente regolamento, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. Prima dell'assegnazione dovranno essere esibite, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, anche la carta di esercizio e l'attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale.
2. Esperite le formalità di cui al precedente comma 1, in caso di assenza di operatori spuntisti in possesso del titolo autorizzatorio per il medesimo settore merceologico, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari d'autorizzazione amministrativa tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi all'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita è effettuata, giornalmente, da personale della Polizia Locale o incaricato dall'Amministrazione Comunale, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze al mercato
  - b) maggiore anzianità del titolo autorizzatorio posseduto
  - c) maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese
3. Gli operatori che intendono essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi del mercato, devono presentare apposita domanda al SUAP.
4. Non è ammesso alla spunta chi è già titolare di posteggio nello stesso mercato.
5. Le presenze effettuate da uno spuntista con una autorizzazione, non possono essere trasferite ad altra autorizzazione, anche se in possesso dello stesso operatore commerciale; pertanto, l'operatore non può trasferire la titolarità delle sole presenze effettuate alla "spunta", se non

unitamente alla autorizzazione con cui il medesimo si è presentato al mercato.

## **Art. 36 - Iscrizione alla Lista di Spunta**

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, purché valide per l'ambito del territorio comunale, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità.

La domanda di partecipazione alla spunta deve essere indirizzata al SUAP.

La domanda deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente;



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- l'indirizzo o la sede sociale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il settore merceologico;
- gli estremi o copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta;
- copia della carta di esercizio aggiornata e attestazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010 e s.m.i..

## **Art. 37 Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino presenti nell'apposito foglio aggiuntivo della carta di esercizio.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché delle attrezzature di vendita e delle merci.

## **Art. 38 Rapporto di mercato**

1. Il personale della Polizia Locale o altro personale incaricato compila, per ogni giornata di mercato, un rapporto da cui risultino:
  - a) le assenze dei titolari di posteggio;
  - b) gli operatori non titolari di posteggio presenti alla spunta, dei quali sarà raccolta la firma; la firma non è raccolta se l'operatore rifiuta il posteggio;
  - c) le assegnazioni giornaliere di posteggio effettuate;
  - d) le eventuali infrazioni rilevate e i provvedimenti assunti;
  - e) eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc); f) ogni altra notizia utile in merito allo svolgimento del mercato.
2. Il rapporto deve essere sottoscritto dal soggetto che lo redige.

## **Art. 39 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Responsabile del SUAP competente può, in qualunque momento, revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, il più possibile, in conformità alle scelte dell'operatore, purché queste non

contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, purché sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato negli elementi di fatto e di diritto che lo sorreggono, è disposto dal Responsabile del Suap che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge.

## **Art. 40 Effettuazione di mercati straordinari**

1. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o per eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di 3 (tre).
3. La proposta d'effettuazione di un mercato straordinario può essere avanzata:
  - a) da almeno il 70% degli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
  - b) dalle Associazioni di Categoria degli operatori su area pubblica;
  - c) dalle Associazioni dei Consumatori.
4. Sull'accoglimento della proposta, che deve pervenire all'Ufficio competente almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato, si esprime la Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale assumerà le proprie decisioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego, la proposta si intende accolta.
6. La comunicazione dell'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del SUAP.
7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i concessionari di posteggio nei mercati, e/o le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e/o le Associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo sulla cui proposta, la Giunta comunale, previa consultazione delle parti sociali, decide entro il 31 dicembre.
8. L'effettuazione di mercati straordinari può avvenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 41 Planimetria dei mercati**

1. Presso il Settore comunale competente, od altro ufficio individuato da quest'ultimo, è consultabile una planimetria ufficiale del mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici del mercato e dei posteggi (**ALLEGATO A** al presente Regolamento).



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

## Art. 42 Mercati: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in essere e gli orari di attività, sono indicati nel prospetto seguente:

### **MERCATO SETTIMANALE di VILLIMPENTA**

1) Ubicazione : **Via Roma, Via Virgiliana, Piazza Papa Giovanni**

**XXIII** 2) Data svolgimento : la domenica mattina 3) Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dei posteggi esclusi produttori : mq 2.357,

b) numero totale posteggi esclusi i produttori agricoli: n. 60 di cui:

n. 9 concessionati riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare pari a mq. 296,00;

n. 41 concessionati riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare pari a mq. 1542,00; n. 10 posteggi liberi di cui n. 3 (56,57,58) riservati a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare pari a mq. 144,00

n. 7 (9,25,26,37,40,60,61) riservati a titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare pari a mq. 303,00

c) posteggi riservati ai produttori agricoli presenti all'entrata in vigore del presente regolamento: n. 2 tot. Superficie occupata Mq. 72- ubicazione dei produttori agricoli:

Posteggio n. 1 in Via Roma (Mq 36,00)

Posteggio n. 24 in Piazza Papa Giovanni XXIII (Mq 36,00);

2. Le caratteristiche del Mercato sono riportate nella planimetria a disposizione presso l'Ufficio Commercio competente nella quale sono indicati:

– l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;

– la suddivisione in settori merceologici;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;

– la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi .

4) Inizio delle operazioni di spunta: 8,30

5) Tipo di strutture utilizzate: BANCARELLE e MEZZI MOBILI

6) L'accesso all'area del Mercato è consentito a partire dalle ore 07,00;7) Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata libera e pulita.

8) Generi dei quali è consentita la vendita: ALIMENTARI e NON ALIMENTARI.

## TITOLO III

### **POSTEGGI FUORI MERCATO Art. 43 Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione**

1. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, così come definiti dall'art. 2 lettera j) del presente regolamento, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, secondo le modalità ed i criteri indicati all'art. 27 del presente regolamento, per quanto compatibili con il tipo di posteggio indicato al Titolo III.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

2. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 44 Posteggi fuori mercato: assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio**

1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire, ampliare, trasferire i posteggi fuori mercato, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli, con l'osservanza delle prescrizioni regionali in materia e sentite le parti sociali.
2. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera j) del presente regolamento, sono assegnati con le procedure di cui al precedente articolo 43.
3. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su area pubblica, con la procedura indicata all'art. 35 del presente regolamento.
4. Per la revoca e la decadenza valgono le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 39 del presente regolamento.
5. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati di cui al Titolo II del presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.
6. Non sono annoverati tra i posteggi fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste, né quelli adibiti a distribuzione di carburanti, né quelli adibiti ad esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

## **Art. 45 Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche, orari**

1. Alla data di approvazione del presente regolamento NON esiste alcun posteggio fuori mercato .

### **TITOLO IV**

#### **COMMERCIO ITINERANTE Art. 46 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile SUAP competente.
2. La domanda di rilascio di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere presentata, tramite SCIA, al SUAP del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, attraverso la piattaforma [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)., indicando quanto segue:
  - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale/partita IVA, se quest'ultima già posseduta;

Via Roma 26 - C.A.P. 46039 - Tel. 0376 / 667508 - Fax 0376 / 667509 - P.I. 00389360207



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
  - d) il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il settore alimentare) di cui all'art. 20 della Legge Regionale;
  - e) il settore o i settori merceologici richiesti;
  - f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
  - g) di essere in possesso di un idoneo mezzo mobile per l'esercizio dell'attività;
  - h) che l'inizio dell'attività avverrà nel Comune di Villimpenta, precisandone modalità, luogo ed eventuali locali disponibili.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro dieci giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
4. Nel caso in cui il SUAP non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
- La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il SUAP non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del SUAP comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90.
5. Al termine dell'istruttoria di accoglimento della domanda o a seguito del formarsi del silenzio-assenso, il Responsabile SUAP è tenuto a rilasciare la prescritta autorizzazione.
6. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti, permettendo, quindi, al Responsabile SUAP la validazione della carta d'esercizio.

## **Art. 47 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita consegnando la merce all'acquirente. In ogni caso il tempo di sosta non può protrarsi più di un'ora.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale:

quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in prossimità di impianti semaforici, in caso di occultamento della segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà, sia private che pubbliche, ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

3. E' vietato posizionare la merce a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce su banchi all'esterno del veicolo di cui sopra equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e fiere, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri cinquecento, misurato dal limite dell'area mercatale o fieristica più vicina.
5. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato.
6. È vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
7. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
8. Con apposito provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta comunale potrà individuare eventuali aree sulle quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal precedente comma 1. Con il medesimo provvedimento dovranno essere stabilite modalità, condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività e per la sosta.

## **Art. 48 Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato:
  - a) nelle aree aventi valore storico e artistico, nonché nelle aree in cui sono collocati i monumenti comunali e i luoghi di culto;
  - b) nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari delle lezioni. Con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere individuate zone specifiche vietate al commercio itinerante qualora vengano comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse che lo rendano necessario.
2. Con ordinanza motivata, potrà essere temporaneamente inibito o assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:
  - a) nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
  - b) nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
  - c) in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
  - d) per motivi straordinari di ordine pubblico o di viabilità.
3. Nelle aree interdette al commercio in forma itinerante è comunque consentita la vendita presso il domicilio dei consumatori.

## **Art. 49 Determinazione degli orari**

Relativamente all'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 20 del presente regolamento.

## **TITOLO V**

Via Roma 26 - C.A.P. 46039 - Tel. 0376 / 667508 - Fax 0376 / 667509 - P.I. 00389360207



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 50 Notizie e disposizioni

1. L'attuale mercato comunale è stato istituito in data 1875.
2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I mercati quotidiani, costruiti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono essere realizzati rispettando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza stessa.
- 4.
- 5.

Le costruzioni stabili, i negozi mobili ed i banchi temporanei di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, devono essere resi conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza del Ministero della Sanità.

Ne consegue che i posteggi che necessitano di allacciamento alla rete idrica e/o elettrica troveranno localizzazione soltanto nell'area in cui esiste tale disponibilità sulla base delle individuazioni dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 51 Vigilanza

1. Il Comune svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività), attraverso la Polizia Locale e gli altri organismi a ciò preposti.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ATS.
3. La verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili è affidata al competente personale dell'ufficio tributi.

### Art. 52 Sanzioni

#### a) Sanzioni Pecuniarie per Violazioni della Legge

Ai sensi dell'Art. 27, comma 5, della L.R. 6/2010 e s.m.i, le seguenti violazioni:

- esercizio dell'attività senza autorizzazione e/o Segnalazione di Inizio Attività/Subingresso (SCIA);
- esercizio dell'attività al di fuori dell'area territoriale di validità dell'autorizzazione

sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 10.000,00.

Per i titolari dei posteggi fissi, lo svolgimento dell'attività fuori dal posteggio assegnato equivale ad esercizio di attività fuori dall'area territoriale di validità.

#### b) Sanzioni Pecuniarie per Violazioni del Regolamento

Ai sensi dell'Art. 27, commi 6, 6 bis e 7, della L.R. 6/2010 e s.m.i, le violazioni delle norme sul commercio su aree pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo precedente, e segnatamente ma non esclusivamente:



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- occupazione di uno spazio di mercato eccedente di non oltre 1/3 la superficie del posteggio assegnato;
  - svolgimento dell'attività nelle aree interdette;
  - soste dell'operatore itinerante in violazione ai limiti spazio-temporali;
  - comportamento scorretto sulle aree mercatali, che non sostanzii i casi di particolare gravità;
  - il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di orari di cui all'Art. 20
- sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 secondo la graduazione connessa alla gravità della violazione.

## c) Sanzioni Accessorie

In caso di particolare gravità o di recidiva è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Si considerano di particolare gravità, ai sensi dell'Art. 27, comma 2, della L.R. 6/2010 e s.m.i.:

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano comprese le attrezzature tecnologiche (contatori).

E' comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni e leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non espressamente richiamate nei precedenti commi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, nel rispetto delle procedure di cui alla L. n. 689/1981 e successive modificazioni. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 ed il ricorso, viene individuato nel Responsabile SUAP. Qualora la sanzione sia stata irrogata da quest'ultimo, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.

Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.

## Art. 53 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 53 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere validità il regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 22-12-1983 e successive modifiche e integrazioni.



# COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.